

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi didattici di insegnamento in lingua inglese di materie curriculari con docenti di madrelingua per gli AA.SS. 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 - CIG 9751026137

* * *

1. OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA

Oggetto del presente appalto è l'erogazione dei servizi didattici di insegnamento in lingua inglese di materie curriculari con docenti di madre lingua per gli studenti delle sezioni "Cambridge" di Istituto per gli AA.SS. 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026.

La descrizione esaustiva dei servizi è contenuta nel Capitolato speciale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, la procedura è stata strutturata sulla base di un unico lotto di gara. Tale scelta è motivata dal fatto che le esigenze didattiche di Istituto richiedono una programmazione e gestione unitaria delle attività didattiche oggetto di affidamento che sarebbe compromessa dalla suddivisione in lotti funzionali

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore totale dell'appalto, per il periodo di validità dei 36 mesi del contratto, è pari ad € 240.400.

Numero Lotto	Categoria merceologica	CPV	Importo 36 mesi
Unico	Organizzazione corsi di lingue	80580000	€ 240.400

Tale importo è calcolato sulla base di una stima triennale di 4500 ore di docenza in aula e di 180 ore funzionali. In nessun caso l'operatore economico potrà avanzare pretesa di qualsivoglia natura, economica e non, laddove il monte ore effettivo dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla stima di cui sopra. L'importo erogato all'aggiudicatario sarà in ogni caso commisurato alle ore di docenza effettivamente erogate su base mensile sulla base del costo orario risultante dall'offerta economica.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante e con i contributi delle famiglie degli alunni.

La durata dell'appalto è pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. A conclusione della procedura di gara l'Istituto stipulerà con l'Aggiudicatario il contratto della durata pari a 3 anni scolastici. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto normativo o dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Aggiudicatario sarà tenuto

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto normativo agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la Stazione Appaltante. L'Istituto esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice degli appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Tutte le imprese facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le

Conorziate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti generali. Sul punto, si precisa che i reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei patti di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011 e dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, firmati digitalmente dai relativi rappresentanti legali, attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. In particolare, ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- 4.1) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- 4.2) adeguata capacità economica e finanziaria.

4.1 Requisiti di idoneità professionale

Possono partecipare alla procedura di gara, in forma singola o associata, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, iscritti, per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.

Per la comprova dell'iscrizione in registri ed albi per i quali non esista un collegamento diretto con la Camera di Commercio, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di scadenza di presentazione delle offerte, un fatturato specifico complessivo per servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizi di formazione linguistica/organizzazione corsi di lingue aventi come destinatari studenti delle scuole) non inferiore al valore complessivo triennale dell'appalto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: – per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf; – per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze

richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Il concorrente deve aver stipulato, nell'ultimo triennio (si faccia riferimento agli anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023), almeno 1 contratto di analogo contenuto avente come destinatari gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori per un numero di alunni non inferiore a 150 di valore non inferiore ad € 120.000. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di destinatari e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

b) L'operatore deve essere in possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 IAF 37- o di altra certificazione equivalente - in corso di validità, relativa al servizio oggetto di gara, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Il possesso di detta certificazione dovrà essere ininterrotto fino al momento dell'aggiudicazione e per tutta la durata di vigenza del contratto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

4.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, di cui al paragrafo 4.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 4.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 4.3 lettera a) (cd. servizi "di punta") deve essere posseduto in caso di raggruppamento dalla mandataria.

Il requisito della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 IAF 37 di cui al paragrafo 4.3 lettera b) deve essere posseduto in caso di raggruppamento dalla mandataria.

4.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 4.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (paragrafi 4.2 e 4.3), devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo o dalle consorziate indicate come esecutrici;

Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 IAF 37 o equivalente, è attestato e verificato in relazione:

- a. al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b. al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione del servizio da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c. alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

5. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 anche mediante ricorso all'avvalimento, presentando apposita dichiarazione.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 IAF 37 o equivalente e per il requisito di cui al paragrafo 4.3 (servizio di punta) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità. L'ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 4, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e da inserire nella sezione Busta amministrativa; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione o tecnico-professionali e le correlate risorse strumentali e umane, da inserire nella sezione Busta amministrativa. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara - in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si rammenta che non costituiscono oggetto di subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. In caso di ricorso al

subappalto, l'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, genererà il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

7. CAUZIONI - ASSICURAZIONE

7.1 Cauzione provvisoria

Ciascuna offerta è corredata, a pena di esclusione, da

1) una garanzia provvisoria, pari all'1% dell'importo complessivo a base di gara, al netto dell'IVA; il valore della stessa è già ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 in considerazione del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la partecipazione alla procedura (Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015). L'importo della cauzione indicato potrà essere ulteriormente ridotto qualora il concorrente fosse in possesso degli ulteriori requisiti e certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia delle certificazioni utilizzate per la riduzione della garanzia.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita con garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa, altra rispetto al concorrente, che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa; risponde ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> -

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> -

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante oppure, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed inserite nella Busta amministrativa in una delle seguenti forme: a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare

il garante; b) documento analogico secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005; c) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse Aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7.2 Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione "a prima richiesta" deve essere prestata con le modalità previste dall'art.103.

Tale cauzione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e della lex specialis di gara;
- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, (inclusivo anche dell'eventuale garanzia) quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

La stazione appaltante potrà escutere la cauzione a titolo di risarcimento danni, in ogni caso di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante potrà escutere la cauzione, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

7.3 Polizza assicurativa

All'Aggiudicatario verrà richiesta una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare, nell'ambito delle prestazioni contrattuali, nonché a terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accesa con primaria compagnia assicurativa che preveda un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 e RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge, pari ad € 20,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 621 del 20 dicembre 2022, o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC.

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara) è l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente. L'operatore economico con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inserire nella Busta amministrativa, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della Piattaforma Anac. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema Anac, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Dettagli sulla quantificazione del contributo e sulla e modalità di effettuazione del versamento sono reperibili sul sito dell’ANAC, nella sezione “Pagamenti in favore dell’Autorità - Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C./Gestione Contributi Gara (GCG)”.

9. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE – CONSEGNA

Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto 19 del Bando al seguente indirizzo: Liceo Scientifico Statale “C. Cavour” – Via delle Carine 1, 00184 Roma.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di Segreteria con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).

L’orario di ricezione dell’Ufficio è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato, escluso i festivi.

L’inoltro della documentazione può essere effettuato con qualsiasi mezzo ed è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, per cui non saranno trasmessi alla Commissione di gara; è garantita la conservazione degli stessi per un periodo massimo di 30 gg., durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta ed a sue spese. La non ammissione alla procedura dei concorrenti la cui offerta sia pervenuta fuori termine sarà comunicata agli stessi a mezzo fax o pec.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2) del D.Lgs. 50/2016 all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo.

All’offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai seguenti requisiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO (100 PUNTI)
ELEMENTI TECNICI	MAX 80 PUNTI
ELEMENTI ECONOMICI	MAX 20 PUNTI

Gli elementi tecnici, in base ai quali verrà attribuito un massimo di 80 punti, sono i seguenti:

P1	Qualità e caratteristiche del progetto didattico	Punti 20
P2	Curricula dei docenti	Punti 20
P3	Esperienze professionali e curriculum dell'operatore economico	Punti 15
P4	Modalità di gestione delle sostituzioni e delle assenze dei docenti	Punti 5
P5	Modalità di preparazione della classi all'Individual Report ed al Team project per l'esame di Global Perspectives	Punti 5
P6	Modalità e frequenza delle verifiche dell'apprendimento	Punti 10
P7	Migliorie	Punti 5

I punteggi verranno attribuiti con le seguenti modalità.

Per ciascun criterio ciascun concorrente sarà attribuito un coefficiente di prestazione Vp, variabile tra 0 e 1, derivante dalla media aritmetica dei coefficienti di prestazione attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuna delle offerte in gara sulla scorta della seguente tabella:

	Vp
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Più che sufficiente	0,6
Sufficiente	0,5
Quasi sufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Inesistente	0,0

Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto della documentazione tecnica prodotta dalla ditta concorrente ed in particolare della relazione tecnica da inserire nella busta B per quanto attiene le modalità di esecuzione del servizio per ciascuna singola voce relativa ai criteri.

Per ciascun criterio il punteggio verrà calcolato applicando la seguente formula:

$$P1x = Vp * \text{punteggio criterio}$$

dove:

P1x = Punteggio del criterio x

Vp= coefficiente medio di prestazione attribuito dalla Commissione alla Ditta Concorrente per quanto attiene ciascun criterio (espresso con 3 cifre decimali)

Al termine della fase di attribuzione dei punteggi, per la parte tecnica verranno attribuiti 80 punti al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio tecnico e gli altri verranno proporzionalmente riparametrati con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Verranno escluse le offerte che non raggiungeranno il punteggio tecnico minimo di 50 punti prima della riparametrazione finale.

Il concorrente non dovrà indicare, in nessun caso, elementi economici nella parte relativa all'offerta tecnica.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - MAX 20 PUNTI così ripartiti:

PE	Prezzo offerto per l'esecuzione del servizio (sulla base del monte ore stimato)	Punti 20
----	---	----------

Il punteggio complessivo economico PE sarà attribuito con la seguente formula:

$$PE = P_{\min}/P_o \cdot 20$$

dove:

P_{\min} : è il prezzo più basso offerto in gara

P_o : è il prezzo offerto dall'operatore economico considerato

Il punteggio complessivo (elementi tecnici + elementi economici) conseguito dalla Ditta i-esima sarà pertanto calcolato applicando la seguente formula:

$$P_i = P_T + P_E$$

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere contenute in un plico sigillato con ceralacca - o, in ogni caso, sigillato con una modalità che sia idonea a garantirne l'integrità - controfirmato sui lembi di chiusura. La presentazione del plico in una modalità non conforme a quanto prescritto è causa di esclusione dalla gara qualora l'irregolarità sia tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta.

Il plico dovrà recare all'esterno l'indirizzo del mittente, telefono, fax, indirizzo e-mail e indirizzo PEC, al fine di consentire alla stazione appaltante di contattare rapidamente i concorrenti (in caso di ATI o avvalimento dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese partecipanti) ed effettuare eventuali comunicazioni relative alla procedura.

All'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura:

"PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIDATTICI DI INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE DI MATERIE CURRICULARI CON DOCENTI DI MADRELINGUA PER GLI AA.SS. 2023-2024, 2024-2025 E 2025-2026" – INOLTRO URGENTE DSGA - NON APRIRE"

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste a loro volta sigillate e controfirmate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa"

"B – Offerta Tecnica"

"C – Offerta Economica"

Nella busta A contenente la documentazione amministrativa, dovrà essere inserita:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara (come da schema allegato n. 1), contenente tutti i dati identificativi della/e impresa/e (ragione sociale, P.IVA, ecc.), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore speciale (in tal caso va allegata copia conforme della relativa procura). In assenza della predetta dichiarazione o qualora la stessa non sia stata resa dai soggetti aventi potere di rappresentanza di cui sopra, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Laddove intendesse subappaltare, il concorrente dovrà indicare di avvalersi di tale facoltà specificando le relative parti.

La domanda dovrà contenere, altresì, **OBBLIGATORIAMENTE** il numero di fax e l'indirizzo pec del concorrente, che verranno utilizzati dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni inerenti alla gara ed al successivo eventuale contratto.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà presentare il DGUE di cui allo schema allegato 2, compilando le sezioni pertinenti. In particolare dovranno essere compilate le seguenti parti:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In particolare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all'allegato A4);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all'allegato A4);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti con particolare riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica

3) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel Plico).

L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in AVCpass ed all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC; ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

AVVISO IMPORTANTE: Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti soggettivi e di capacità economico finanziaria (dichiarati in sede di presentazione dell'Offerta) in capo al primo in graduatoria. A tali verifiche si procederà, anche mediante la visualizzazione ed eventualmente l'acquisizione, attraverso il sistema FVOE, della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti.

Al fine di consentire all'Amministrazione di contrarre i tempi per le verifiche preliminari all'aggiudicazione, gli operatori economici sono chiamati, a titolo collaborativo (qualora il Sistema lo consenta), ad inserire nel Sistema FVOE la documentazione a comprova dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-economici, entro il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte e, ove tecnicamente consentito dal Sistema, anche in corso di espletamento della procedura di gara.

In ogni caso, l'Amministrazione, a chiusura delle operazioni di gara, ove tale documentazione non sia presente nel Sistema FVOE, procederà ad effettuare la richiesta relativamente nei confronti del primo ed eventualmente del secondo in graduatoria.

4) una CAUZIONE PROVVISORIA, a garanzia della stipula del contratto, in conformità all'art. 7

5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai fini della certificazione antimafia ai sensi dell'art.89 D.LGS. 159/2011 (come da schema allegato). La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati nell'art. 85, specificamente riportati nella nota all'allegato.

6) ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO del contributo ANAC di cui al precedente art. 8.

7) Un supporto informatico (pendrive o CD/DVD) contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente in virtù di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

8a (eventuale) Nel caso di ricorso all'avvalimento dovranno essere presentati tutti i documenti previsti dall'art.89 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. al quale, per brevità, si rinvia.

8b (eventuale) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dall'operatore economico mandatario). Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario.
- Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione dell'ATI/Consorzio e le parti del servizio che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà, fermo restando l'obbligo per la mandataria di possedere i requisiti in misura maggioritaria.

8c) (eventuale) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituenti:

- Dichiarazione di impegno, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:
 - costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo;
- Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione dell'ATI/Consorzio e le parti del servizio che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà, fermo restando l'obbligo per la mandataria di possedere i requisiti in misura maggioritaria.

8d) (eventuale) Per i Consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b e c d.lgs. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, anche in forma di società consortili), copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio e degli eventuali documenti da cui risultino le imprese consorziate.

N.B. Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto firmatario in corso di validità.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, corredata da fotocopia del documento dei soggetti firmatari.

Una busta B, sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, nonché contrassegnata dalla dicitura: "OFFERTA TECNICA" in cui dovrà essere inserita:

1) una relazione tecnica completa e dettagliata che:

a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;

b) dovrà essere contenuta entro e non oltre il limite massimo di n. 10 pagine, non fronte/retro esclusa copertina e indice;

c) dovrà essere redatta in carattere Times New Roman 12 (dodici) pt. e interlinea singola.

Tale relazione dovrà essere NECESSARIAMENTE articolata in capitoli e contenere gli elementi che consentano l'attribuzione dei punteggi tecnici di cui ai parametri indicati nel precedente articolo 7, ovvero:

Qualità e caratteristiche del progetto didattico
Esperienze professionali e curriculum dell'operatore economico
Modalità di gestione delle sostituzioni e delle assenze dei docenti
Modalità di preparazione della classi all'Individual Report ed al Team project per l'esame di Global Perspectives
Modalità e frequenza delle verifiche dell'apprendimento
Migliorie

N.B. I curricula dei docenti sono esclusi dal computo delle 10 pagine e possono essere prodotti come allegati alla relazione tecnica.

SI RACCOMANDA VIVAMENTE L'ARTICOLAZIONE DELLA RELAZIONE NELLE SEZIONI SOPRA DELINEATE ONDE CONSENTIRE LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CHE, IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI TALE SCHEMA, LE STESSE NON VERRANNO VALUTATE

Si precisa che il limite di cui al precedente n. 1) lett. b) è da ritenersi inderogabile, al fine di consentire la par condicio tra tutti i concorrenti. Pertanto qualora la relazione tecnica superi il suddetto limite verranno valutate esclusivamente le prime 10 pagine.

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel Plico), redatta su carta semplice, nella quale dovranno essere indicate dettagliatamente le modalità di svolgimento del servizio proposto.

2) i curricula dei docenti che si prevede di impiegare nell'esecuzione dei servizi

3) Un supporto informatico (pendrive o CD/DVD) contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente in virtù di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

Una busta C, sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, nonché contrassegnata dalla dicitura: "OFFERTA ECONOMICA" in cui dovrà essere inserita:

a) offerta della ditta, esclusivamente sull'apposito allegato 4, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e per ogni voce e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della ditta che dovrà allegare fotocopia del proprio documento di riconoscimento. Sull'offerta dovrà essere apposta marca da bollo da € 16,00.

Nell'offerta dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo complessivo offerto, calcolato sulla stima di 4500 ore in aula e 180 ore funzionali effettuata dall'Istituto in sede di istruttoria.

In caso di discordanza tra importi in cifre ed importi in lettere saranno ritenuti prevalenti gli importi in lettere. In caso di discordanza tra l'importo finale e gli importi parziali, verranno ritenuti prevalenti questi ultimi e la somma finale verrà ricalcolata.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte pari o in aumento sull'importo a base d'asta né offerte parziali, plurime o condizionate.

Nell'offerta si dovranno dichiarare, A PENA DI ESCLUSIONE, così come previsto dall'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro inclusi nel prezzo offerto, risultanti dall'applicazione dei ribassi percentuali offerti. La stazione appaltante accerterà la congruità di tali dichiarazioni rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare di aver preso visione delle specifiche tecniche del servizio così come specificati nel capitolato tecnico.

L'offerta economica dovrà essere corredata dalla presentazione di copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.

Si precisa, inoltre, che:

- Per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c:

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

- Per i Consorzi ex art. 45, co. 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale del consorzio, anche dalle consorziate che opereranno per lo stesso

- Per il caso di Avvalimento:

L'offerta economica, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente (ausiliata) risultante da idonea documentazione inserita nel plico.

12. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE - AGGIUDICAZIONE

Nel giorno e nell'ora indicati al nel Bando, o in apposito avviso contenuto sul sito di Istituto, il RUP provvederà, in seduta pubblica, presso gli Uffici di Presidenza dell'Istituto, all'apertura dei plichi pervenuti nei termini ed al controllo della documentazione di cui al precedente articolo 11, con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare. Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o individuare una diversa sede, del differimento si darà comunicazione tramite avviso sul sito di Istituto, con preavviso di almeno un giorno.

Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima, ivi compresa quella dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, saranno rese note dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul sito di Istituto, con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web.

Nella medesima seduta pubblica il RUP provvederà ad aprire le buste contenenti l'offerta tecnica e a dare lettura dei documenti in esse presenti.

Le offerte tecniche saranno poi esaminate in una o più successive sedute riservate da parte di Commissione tecnica appositamente nominata.

Completato l'esame delle offerte tecniche le ditte verranno invitate a mezzo pec o con avviso pubblicato sul sito alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche nel corso della quale si darà preliminarmente lettura dei punteggi tecnici attribuiti a ciascuna ditta e si provvederà all'attribuzione dei punteggi per la parte economica.

Ove risultino offerte superiori sospette di anomalia così come previsto dall'art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016, il RUP sospenderà la seduta pubblica e attiverà il procedimento per la relativa valutazione di congruità, che sarà effettuata sulla base delle giustificazioni acquisite dal concorrente. Per tale valutazione, che sarà svolta in seduta riservata, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi degli Uffici competenti o di apposita Commissione, all'uopo nominata, ovvero della stessa Commissione di gara.

Ove l'offerta economicamente più vantaggiosa fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

L'aggiudicazione definitiva della gara sarà successivamente pronunciata dal Dirigente Scolastico con apposita determina. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, con le modalità previste dalla legge e dalla vigente normativa antimafia. Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Una volta approvata l'aggiudicazione da parte dell'organo decisorio, la stazione appaltante provvederà alle comunicazioni ex art.76 D.Lgs. 50/2016 ed agli avvisi di cui all'art.98. Entro il termine indicato dalla Stazione appaltante, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC o fax, della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla Stazione appaltante la documentazione richiesta per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nei termini, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, laddove nessuna delle offerte risulti congrua a proprio insindacabile giudizio nonché di annullare la procedura per sopravvenute esigenze organizzative senza che alcun risarcimento e/o rimborso sia dovuto alle imprese concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto qualora, in seguito ai controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice, nonché eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi contenuti nella documentazione amministrativa e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è

ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto
- b) il Responsabile della Protezione dei dati è la dott.ssa Maria Gilda Loiacono.
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, co. 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- i) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- j) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- l) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.
- Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

15. RUP E DEC – RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e degli art. 31, 101 e 11 del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, il DSGA dell'Istituto dott.ssa Bina Altomare.

I chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente per iscritto a mezzo pec all'indirizzo rmps060005@istruzione.pec.it entro e non oltre 7 giorni solari dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Le relative risposte verranno pubblicate sottoforma di FAQ sul sito di Istituto. Non verranno accettate richieste di chiarimenti telefonico, a mezzo mail ordinaria o a mezzo fax.

16. ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali.

Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, la stazione appaltante consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni e/o chiarimenti senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente contro interessato.

In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, la stazione appaltante consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni e/o chiarimenti, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

17. ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Prima di stipulare il contratto con l'operatore economico aggiudicatario per l'assunzione dell'impegno contabile, è facoltà della stazione appaltante procedere all'annullamento dell'affidamento nel caso in cui la stessa dovesse valutare cause ostative o altre ragioni di interesse pubblico, tali da poter compromettere lo svolgimento del servizio. In tal caso, l'operatore economico aggiudicatario non potrà richiedere oneri o compensi o forme di risarcimento a qualsiasi titolo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi compresa l'eventuale registrazione dello stesso, sono a carico della Società aggiudicataria.

In applicazione di quanto disposto dall'art.34, comma 35, del D.L.12 ottobre 2012 n.179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n.221, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario/i ha/hanno l'obbligo di corrispondere a questa stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. L'importo complessivo presunto massimo di tali spese è pari a € 2.000,00 circa.

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente procedura sarà competente il Foro di Roma.

19. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Costituiscono documentazione e lex specialis di gara, oltre al bando ed al presente disciplinare i seguenti documenti:

Capitolato tecnico

Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

Allegato 2 - Schema di DGUE concorrente

Allegato 3 – Modello di autocertificazione per verifiche antimafia

Allegato 4 – Modello di offerta economica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Sabatano